

**Civile Decr. Sez. 5 Num. 30004 Anno 2025**

**Presidente:**

**Relatore:**

**Data pubblicazione: 13/11/2025**

## **DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 750/2025 R.G. proposto da:

MAXIM SPORT SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato RAMPINI ERNESTO (RMPRST57H03H501F) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

, MAXIM SPORT SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato RAMPINI ERNESTO (RMPRST57H03H501F) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonchè

contro

ADER

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO  
LOMBARDIA n.2810/2024 depositata il 28/10/2024

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi  
dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla  
comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte  
ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo  
comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve  
provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai  
sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve  
provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in  
dispositivo;

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte  
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida  
in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31/10/2025

Dott. Andrea Penta